

N. 01023/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01184/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2015, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Vassallo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento,

del provvedimento di diniego al rinnovo del titolo di soggiorno emesso dalla Questura di Rovigo - Ufficio Stranieri e notificato il 15/5/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il Sig. **, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Rovigo ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

che il diniego è motivato in considerazione del fatto che non risulterebbe dimostrato il possesso di adeguati mezzi di sussistenza;

che il ricorrente lamenta che l'Amministrazione non avrebbe valorizzato la circostanza circa l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro autonomo;

che si è costituita in giudizio l'Amministrazione replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso;

che il ricorso è infondato e va respinto;

che sono infondate le argomentazioni dirette ad evidenziare che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza relativa al fatto che l'interessato avrebbe iniziato a svolgere un'attività di lavoro autonomo;

che sul punto è dirimente constatare come risulti accertato che gli unici versamenti contributivi accertati erano riferiti al rapporto lavorativo di carattere domestico effettuato dal 01.04.2009 al 30.06.2009, relativamente ai quali veniva calcolato un reddito di € 1.201,20;

che è altrettanto accertato come solo in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno risulta essere stata costituita una ditta individuale per il commercio porta a porta, dalla quale non risultano tuttavia essere derivati congrui mezzi di sostentamento;

che sul punto è possibile applicare un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 28-01-2015, n. 58) in base al quale in materia di immigrazione, requisito necessario ed indefettibile al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è che il cittadino straniero dimostri il possesso, nel periodo di riferimento indicato dalla legge, di un reddito minimo proveniente da fonte lecita almeno corrispondente a quello dell'assegno sociale;

che costituisce orientamento altrettanto consolidato che "in materia di possesso di mezzi di sussistenza il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti (comunque da documentare

all'autorità amministrativa competente anteriormente all'adozione del provvedimento) può assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validità del permesso scaduto emergano comunque significative attività lavorative, in quanto una diversa interpretazione che attribuisse rilevanza decisiva a situazioni reddituali di incerta stabilità verificatesi nell'ultima fase pre-rinnovo oppure in quella immediatamente successiva alla scadenza del permesso, non appare idonea a scongiurare pratiche elusive dell'obbligo di fruire di leciti e trasparenti mezzi di sussistenza durante il soggiorno in Italia" (TAR per l'Emilia Romagna, sentenza dei 14 novembre 2013 - 8 gennaio 2014 n. 43);

che, in considerazione di quanto sopra precisato risulta evidente che l'Amministrazione si è limitata ad applicare l'art. 5 comma 5 del D.Lvo. 286/98, nella parte in cui prevede che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato";

che pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge**.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre iva e cpa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)